

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo e da n. 7 sorgenti, in Comune di Sant'Ambrogio di Torino, in misura di litri/s massimi complessivi 52,29 a cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 691000, ad uso potabile assentita alla Smat S.p.a.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4581 del 17/09/2021; Codici Univoci: TO-P-04544

TO-S-00410
TO-S-00412
TO-S-00411
TO-S-01623
TO-S-01624
TO-S-01625
TO-S-01626

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(...omissis...)

DETERMINA

1) di assentire alla Smat S.p.a. - P.IVA: 07937540016 - con sede legale in 10152 Torino, Corso XI Febbraio n. 14, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, la variante alla concessione di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo e da n. 7 sorgenti ad uso potabile, per l'alimentazione della rete acquedottistica dell'abitato di Sant'Ambrogio di Torino, ubicate nel bacino del T. Dora Riparia in Comune di Sant'Ambrogio di Torino per le seguenti portate massime ed i seguenti volumi:

- Pozzo SMG41 Giro dell'Ora - Q max: 38,299 l/s - Volume annuo: 402000 mc
- Sorgente Fontanone - Q max: 3 l/s - Volume annuo: 42000 mc
- Sorgente Reggio 1 - Q max: 1,6 l/s - Volume annuo: 39400 mc
- Sorgente Reggio 2 - Q max: 1,6 l/s - Volume annuo: 39400 mc
- Sorgente Reggio 3 - Q max: 1,6 l/s - Volume annuo: 39400 mc
- Sorgente Reggio 4 - Q max: 1,6 l/s - Volume annuo: 39400 mc
- Sorgente Reggio 5 - Q max: 1,6 l/s - Volume annuo: 39400 mc
- Sorgente Fons Salutis - Q max: da 3 l/s - Volume annuo: da 50000 mc

2) di annullare l'autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione d'acqua di cui alla D.D. n. 788-301809 del 25/10/2004 e conseguentemente con decorrenza dalla data del presente provvedimento di revocare il codice utenza: TO13130;

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare

l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 29/09/2021

"(...omissis...)"

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa senza indennizzo alcuno, la portata minima del 10 per cento della portata istantanea di ciascuna sorgente (prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione). Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R l'esercizio della derivazione può avvenire anche in deroga al valore del DMV in quanto trattasi di prelievo destinato a soddisfare esigenze idropotabili in condizioni di assenza di fonti alternative o dove comunque il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico o economico.

(...omissis...)"